

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

DL 144/04: Acque di balneazione. C. 5122 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) . . . . 30

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 13 luglio 2004. — Presidenza del presidente della XII Commissione Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cesare Corsi.*

**La seduta comincia alle 11.40.**

**DL 144/04: Acque di balneazione.  
C. 5122 Governo, approvato dal Senato.**  
(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni iniziano l'esame.

Antonio MEREU (UDC), *relatore per la VIII Commissione*, osserva che il provvedimento in titolo, anche a seguito di alcune integrazioni apportate nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni in materia di disciplina della qualità delle acque di balneazione, di misure per l'adeguamento dei sistemi di depurazione delle acque reflue e di scarichi al suolo.

Con particolare riferimento all'originario testo del decreto-legge n. 144 del 2004, segnala che il comma 1 dell'articolo 1 reca la consueta proroga della disposizione di cui al decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, che attribuiva alle

regioni la facoltà di adottare, ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione, limiti più permissivi per il parametro «ossigeno disciolto» rispetto a quelli indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, a condizione che il superamento dei valori limite fissati per il predetto parametro dipendesse esclusivamente dal fenomeno dell'eutrofizzazione e subordinatamente all'adozione di un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie. Con il decreto-legge all'esame delle Commissioni riunite, dunque, stante il persistere del fenomeno eutrofico in diverse zone costiere del Paese, il Governo intende mantenere operante la validità della disciplina derogatoria prevista dal citato decreto-legge n. 109 del 1993, da ultimo prorogata con il decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2002, n. 140, che ha differito il termine al 31 dicembre 2003. Considerato infatti che alcuni tratti di costa italiana risultano tuttora interessati dal fenomeno della eutrofizzazione, si è ritenuto opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2006 la deroga ai limiti del parametro «ossigeno disciolto», anche al fine di evitare ovvie conseguenze negative sull'economia turistica.

Sottolinea pertanto che, anche a fronte di alcune polemiche sollevate nel corso dell'iter al Senato, occorre preliminarmente osservare che la disciplina prevista, sia pur basata su continue proroghe susseguitesesi negli anni, non è mai stata contestata dalla Commissione europea, in quanto le norme comunitarie non prescrivono valori limite di ossigeno disciolto nelle acque di balneazione. Rileva inoltre che, come segnalato anche nella relazione di accompagnamento presentata dal Governo al Senato, è in fase di redazione in sede europea una nuova proposta di direttiva sulle acque di balneazione, che non prevede l'ossigeno come parametro utile ai fini della balneabilità.

Sempre restando nell'ambito delle disposizioni contenute nel testo originario, segnala inoltre che, con il comma 2 dell'articolo 1 e con il successivo comma 3, viene introdotta una disciplina che sembrerebbe avere un nesso solo indiretto con la materia delle acque di balneazione, nonostante la formulazione letterale proponga invece una connessione con il comma 1. Infatti, viene disposto un obbligo di integrazione degli atti di approvazione o adeguamento dei piani d'ambito con misure di adeguamento dei sistemi di collettamento e depurazione, volti a rendere le acque reflue idonee al riutilizzo e conformi agli obiettivi di qualità di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e dal rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia. Il comma 3 dell'articolo 1 prevede poi che, al fine di verificare le misure previste dal comma 2, tutti i piani siano trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame; le stesse misure devono essere contenute nei piani di tutela che le Regioni approvano e trasmettono, entro il 31 dicembre 2004, al medesimo Ministero. Si tratta di disposizioni di particolare interesse per quanto riguarda le competenze della VIII Commissione, poiché, al di là della connessione con la normativa in materia di acque di balneazione, sembrano in realtà finalizzate a fare fronte alle procedure di infrazione comunitaria a

carico dell'Italia in tema di adeguamento agli scarichi. Per tali motivi, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, caratterizzate da particolare urgenza, hanno una rilevanza che travalica la contingenza della stagione balneare e che dovrebbe trovare un accoglimento di favore da parte del Parlamento, anche in considerazione degli sforzi già fatti per adeguare la rete di depurazione italiana, come ad esempio nel caso del depuratore di Milano.

Osserva poi che, durante l'esame al Senato, sono stati inseriti nel testo del decreto-legge, in primo luogo, quattro commi aggiuntivi (dal 3-bis al 3-quinquies), che contengono una disciplina speciale e derogatoria sugli scarichi di acque meteoriche di dilavamento recapitanti nella laguna di Venezia. La finalità della norma è ricavabile dal comma 3-bis e sembra essere sostanzialmente quella di sottrarre alcuni scarichi, che non contengono sostanze pericolose, dall'obbligo di autorizzazione al quale sono oggi sottoposti sulla base del decreto legislativo n. 152 del 1999 e della disciplina speciale sugli scarichi nella laguna di Venezia, trattandosi nello specifico di distinguere le cosiddette « acque meteoriche di dilavamento » su superfici impermeabili – che non contengono alcun tipo di sostanza pericolosa – dalle restanti acque derivanti da attività produttive.

Sottolinea infine che il Senato ha anche aggiunto un ulteriore periodo al comma 2 dell'articolo 1, con cui si dispone un'ulteriore proroga per i termini di adeguamento degli scarichi esistenti, ancorché non autorizzati, alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152 del 1999 (cosiddetto « recepimento direttive acque »). Anche in questo caso, si tratta di un termine già prorogato in più occasioni, in ordine al quale molti operatori del settore hanno prospettato l'esigenza di un ulteriore differimento, stante la necessità di disporre di congrui tempi tecnici per adeguare gli scarichi esistenti alla nuova normativa.

In conclusione, nell'auspicare un dibattito sereno e costruttivo sul provvedimento, ne raccomanda l'approvazione da parte delle Commissioni riunite.

Giacomo BAIAMONTE (FI), *relatore per la XII Commissione*, richiamata l'ampia illustrazione del provvedimento svolta dal relatore per l'VIII Commissione, ricorda che le disposizioni che attengono ai profili di più diretta competenza della Commissione affari sociali sono recate dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in titolo. In proposito, rileva che tale norma differisce al 31 dicembre 2006 il termine entro il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 183, relativa alla qualità delle acque di balneazione. Tale proroga riguarda la possibilità di derogare agli ordinari parametri riguardanti la presenza di ossigeno disciolto nelle acque di balneazione e gli adempimenti da parte delle regioni che facciano uso di tale possibilità derogatoria, previsione, già oggetto di numerose proroghe. Si tratta di disposizione mai contestata dalla Commissione europea, in quanto le norme comunitarie vigenti non prescrivono valori limite di ossigeno disciolto nelle acque di balneazione. Peraltro, come rilevato, tra l'altro, nel corso del dibattito al Senato, è in fase di redazione in sede europea una nuova proposta di direttiva sulle acque di balneazione che non prevede l'ossigeno come parametro utile ai fini della balneabilità.

Ricorda quindi che l'articolo 1 del decreto legge n. 109 dispone che, in attesa di una revisione della normativa di recepimento della direttiva CEE n. 76/160, attuata nel nostro ordinamento con il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, i valori limite dell'ossigeno disciolto, che i provvedimenti regionali devono considerare ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione, possano essere compresi tra 50 e 170, mentre, ai sensi del richiamato decreto n. 470 del 1982, essi dovrebbero essere pari rispettivamente a 70 e a 120.

Il provvedimento regionale di deroga ai valori limite fissati dal decreto n. 470 è comunque subordinato all'accertamento che il loro superamento dipenda esclusivamente da fenomeni di eutrofizzazione, cioè fenomeni che non comportano danni per la salute umana.

Resta inoltre confermato l'obbligo per le regioni di adottare, contemporaneamente al provvedimento di deroga, un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie. Il programma è adottato nell'ambito delle competenze della regione, a valere sulle sue ordinarie disponibilità di bilancio e sulla base dei criteri indicati dal decreto del Ministro della sanità, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente, il 17 giugno 1988.

Sempre a norma dell'articolo 1 (comma 3-*bis*), i risultati dei programmi di sorveglianza sono parte della relazione sullo stato delle acque di balneazione, di cui all'articolo 13 della direttiva n. 76/160/CEE che il ministro della salute presenta al Parlamento entro il 31 marzo di ciascun anno.

L'articolo 2 del decreto n. 109 del 1993 disciplina gli adempimenti posti a carico delle regioni che si avvalgono della facoltà di deroga prevista dall'articolo 1 del decreto-legge in esame.

In particolare, la regione deve comunicare, al termine della stagione balneare e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, il provvedimento di deroga ai Ministeri della salute e dell'ambiente, indicando puntualmente i tratti di costa nei quali vengono applicati i valori limite, la durata di applicazione dei limiti stessi e le strutture coinvolte nel programma di sorveglianza, adottato dalla regione stessa per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie.

La norma precisa, inoltre, che i valori limite indicati nell'articolo 1 si applicano a decorrere dal periodo di campionamento successivo, ferma restando la possibilità per la regione di avvalersi dei valori limite nel corso della stagione balneare per tratti di costa precedentemente non interessati

da fenomeni di eutrofizzazione, a condizione che vengano immediatamente attuati i programmi di sorveglianza di cui sopra e ne sia data comunicazione ai Ministeri della salute e dell'ambiente.

Infine, le regioni che esercitano la facoltà di deroga di cui all'articolo 1 debbono trasmettere, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai Ministeri della salute e dell'ambiente un rapporto dettagliato che evidenzii i risultati del programma di sorveglianza posto in essere e gli eventuali interventi realizzati nella lotta contro il fenomeno dell'eutrofizzazione.

Per completezza, ricorda che la normativa sulle acque di balneazione è stata recentemente modificata anche dal decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 2003. Con le modifiche alla normativa vigente introdotte da tale decreto-legge è stato consentito che zone inquinate (sia pure a seguito di episodi occasionali e non ripetuti nel tempo) e soggette a divieto di balneazione, possano essere dichiarate nuovamente idonee alla balneazione in presenza di due analisi di esito favorevole da eseguirsi nel mese precedente l'apertura della nuova stagione balneare.

Conclusivamente, alla luce delle considerazioni esposte, auspica la tempestiva approvazione del provvedimento all'attenzione delle Commissioni.

Il sottosegretario Cesare CURSI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Michele VIANELLO (DS-U), nel dichiarare che non sussistono elementi di forte contrarietà in ordine alla proroga disposta dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 1, concernente le acque di balneazione, ritiene altresì di poter condividere le specifiche disposizioni riguardanti la normativa in materia di scarichi che riguarda la laguna di Venezia, introdotta nel corso dell'esame al Senato. Esprime, invece, serie perplessità sul contenuto dei

commi 2 e 3 dell'articolo 1 del provvedimento in esame.

Al riguardo sottolinea infatti che, mentre il primo comma dell'articolo dispone la proroga, divenuta ormai consueta per le regioni, della deroga al rispetto dei valori limite per la presenza di ossigeno disciolto nelle acque di balneazione, i successivi due commi, modificati dal Senato, introducono disposizioni lontane dall'oggetto e dalle finalità del provvedimento. Di conseguenza, preannunciando una proposta emendativa del suo gruppo mirante alla soppressione di tali disposizioni, rileva che i commi 2 e 3 dell'articolo 1 potrebbero addirittura sortire una sorta di effetto diseducativo nei confronti di quelle regioni che non hanno provveduto alla istituzione dei piani d'ambito. Al riguardo, richiama la necessità di provvedere al più presto a disporre misure per la piena attuazione della legge n. 36 del 1994, la cosiddetta « legge Galli ».

Infine, nel contestare l'inserimento da parte del Senato di un secondo periodo al comma 1 dell'articolo 1, giudica non accettabile mantenere un pericoloso *statu quo* per quanto concerne gli scarichi pubblici e privati, attraverso la continua proroga di una normativa che dovrebbe essere in vigore ormai dal 1999 e che, al contrario, consente di trascinare negli anni una situazione che dovrebbe trovare invece adeguata e definitiva soluzione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, nella quale ritiene potrà concludersi l'esame preliminare. Atteso che l'esame del decreto-legge in titolo è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da venerdì 23 luglio, ritiene altresì che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti potrà essere fissato a lunedì 19 luglio, alle 14.

**La seduta termina alle 12.**